

LXIII<sup>a</sup> TORNATA

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

## Disegni di legge (approvazione di):

« Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata » (N. 185) . . . . .	pag. 1634
« Provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative ed ai loro consorzi » (N. 177) . . . . .	1637
« Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane » (N. 179) . . . . .	1638
— Approvazione di un ordine del giorno . . . . .	1638
« Autorizzazione alle Casse di risparmio ordinarie ed alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia ad accordare mutui alle provincie ed ai comuni per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, ed agli articoli 1° e 2° del decreto 7 settembre 1919, n. 1632, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi » (N. 98-A) . . . . .	1640
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'ente " Volturno " in Napoli » (N. 92) . . . . .	1641
« Provvedimenti per l'ente " Volturno " in Napoli » (N. 3-A) . . . . .	1642
(discussione di)	
« Approvazione del trattato di pace di S. Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia » (N. 190) . . . . .	1651
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	1656
COLONNA FABRIZIO, <i>relatore</i> . . . . .	1652
DELLA NOCE . . . . .	1651
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	1655
SFORZA, <i>ministro degli affari esteri</i> . . . . .	1653
ZIPPEL . . . . .	1654
ZUPELLI . . . . .	1652
(presentazione di) . . . . .	1649
Interrogazioni (annuncio di) . . . . .	1656
(rinvio di) . . . . .	1633
(risposta scritta ad) . . . . .	1657

Relazioni (presentazione di) . . . . .	pag. 1637, 1657
Sull'ordine del giorno . . . . .	1657
Oratori:	
ALESSIO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	1657
GARAVETTI . . . . .	1657
TANARI . . . . .	1657
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di) 1650, 1656	

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i Ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, delle poste e dei telegrafi, delle terre liberate; i Sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dell'onorevole senatore Sinibaldi al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi ali-

mentari. Il commissario generale mi ha fatto sapere che ha dovuto lasciare Roma per ragioni di pubblico servizio, e scusa quindi la sua assenza.

Prego l'onorevole senatore Sinibaldi di voler consentire che lo svolgimento della sua interrogazione sia rinviata ad altra seduta.

SINIBALDI. Io avevo già presentato la interrogazione chiedendo la risposta scritta, poichè trattasi di un provvedimento molto urgente. Non potendosi oggi svolgere oralmente la stessa interrogazione, mi trovo costretto a convertirla nuovamente in interrogazione con risposta scritta, nella speranza che prima della riapertura dei lavori parlamentari io possa avere le assicurazioni che desidero. Prego l'onorevole commissario dei consumi e per esso l'onorevole ministro dei lavori pubblici, qui presente, di volermi far pervenire al più presto la risposta.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Comunicherò al collega commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi la richiesta dell'onorevole Sinibaldi, e sono sicuro che egli vorrà soddisfarla con la maggior sollecitudine.

**Approvazione del disegno di legge: « Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia geriti dall'industria privata » (N. 185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia geriti dall'industria privata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 185).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alle discussioni degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È istituita una Commissione per la determinazione del trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata.

Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi.

Sulle controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione delle norme di trattamento deliberate decide la Commissione.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato per i motivi indicati nell'articolo 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Commissione è nominata per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi.

Essa è composta delle seguenti persone, che durano in carica cinque anni:

- un consigliere di Stato, presidente;
- due funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio telefoni);
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;
- due membri del Consiglio superiore del lavoro designati dal medesimo, uno fra i consiglieri di parte operaia e uno fra quelli di parte industriale.

Quando la Commissione abbia a determinare norme di carattere generale da applicarsi a tutto il personale o a particolari gruppi di esso, saranno chiamati ad assistere alla discussione con voto consultivo quattro delegati dei concessionari di pubblici servizi di telefonia e quattro delegati del personale addetto agli indicati pubblici servizi, eletti rispettivamente dagli interessati dell'una e dell'altra parte, con rappresentanza delle minoranze, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale promosso dal Ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il comitato permanente del lavoro.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Commissione sente, volta per volta, i rappresentanti delle parti in causa, così quelli dei concessionari di reti telefoniche, come quelli del personale che ne dipende.

(Approvato).

## Art. 4.)

La Commissione esamina, per ciascun caso, se il trattamento sia equo o quali modificazioni occorrono per renderlo tale, in analogia a quello delle aziende telefoniche dello Stato, tenuto però conto delle condizioni economiche locali e di quelle finanziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale, del servizio che esso deve prestare; e di ogni altra circostanza che possa concorrere come elemento essenziale sul giudizio.

(Approvato).

## Art. 5.

Per l'audizione delle rappresentanze dei concessionari e del personale di cui all'art. 3, la Commissione trasmette l'invito ad intervenire all'adunanza da esso fissata, indicando l'argomento della discussione.

Sulle questioni di indole generale, la Commissione può formulare schemi di norme previa discussione sulle medesime, con l'intervento delle rappresentanze degli interessati.

(Approvato).

## Art. 6.

Le norme per l'equo trattamento non potranno essere modificate prima di cinque anni dalla decorrenza stabilita per i quadri organici in esse approvati.

(Approvato).

## Art. 7.

Il personale stabile ed in prova sarà iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sarà del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità.

Tale contributo sarà costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovrà essere trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennità.

I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.

(Approvato).

## Art. 8.

Sul predetto contributo saranno prelevati i contributi di cui nell'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, agli effetti del decreto medesimo, e l'eccedenza sarà erogata per integrare le pensioni costituite, secondo il precitato decreto legge, con le norme che saranno approvate con Regio decreto promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo col ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione istituita con la presente legge, sentito il Comitato permanente della previdenza.

(Approvato).

## Art. 9.

È soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 16 del testo unico di leggi sui telefoni approvato con Regio decreto, n. 196, del 3 maggio 1903, e modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 502.

Al terzo capoverso dello stesso art. 16 è sostituito il seguente: « Per il pubblico servizio gli uffici governativi hanno diritto alla riduzione della metà della tariffa per gli apparecchi da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo ».

Sono inoltre soppressi gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge luogotenenziale, n. 1658, del 7 ottobre 1917, e all'art. 3 dello stesso decreto-legge luogotenenziale viene sostituito il seguente:

Art. 3. — « Alla scadenza di ogni concessione telefonica, lo Stato con le norme stabilite dal regolamento entra in possesso degli impianti, corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore dei materiali in opera, tenuto conto del loro stato di conservazione e del servizio al quale sono destinati, indipendentemente dal reddito che essi procurano, periziati a norma del precedente articolo senza l'aumento del 15 per cento e depurato, secondo i criteri da stabilirsi col regolamento medesimo, di una quota proporzionale dei concorsi avuti da enti pubblici per l'estensione della rete.

« Le scorte ed i materiali di deposito nei magazzini che lo Stato ha facoltà di acquistare sono valutati a prezzo di stima ».

(Approvato).

Art. 10.

Ogni qualvolta risulti dal conto del concessionario un utile netto superiore al 7 per cento, il maggiore utile verrà devoluto metà allo Stato, metà al concessionario.

Per quanto riguarda le Società anonime o per azioni, è devoluta allo Stato la metà dell'eccesso del dividendo distribuito agli azionisti in confronto del 7 per cento delle somme effettivamente versate dagli azionisti alle Società per le azioni.

In sede di liquidazione è devoluta allo Stato la metà dell'eccedenza netta spettante agli azionisti in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca della emissione. Tale eccedenza sarà però depurata delle somme corrispondenti alle eventuali deficienze dei dividendi realmente distribuiti rispetto al sette per cento.

(Approvato).

Art. 11.

Le norme per l'entrata in possesso da parte dello Stato degli impianti allo scadere della concessione sono devolute al regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Nel caso di rinnovazione delle concessioni, preveduto dall'articolo 7 del decreto luogotenenziale n. 1658, del 7 ottobre 1917, i concessionari dovranno pagare allo Stato una somma pari al 10 per cento degli introiti lordi dell'ultimo quinquennio.

(Approvato).

Art. 13.

In caso d'inadempienza da parte dei concessionari l'esecuzione dei provvedimenti suddetti può avere luogo anche prelevando le somme all'uopo occorrenti sui prodotti dell'esercizio.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dell'articolo 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 sono applicabili ai componenti la Commissione istituita con la presente legge, ai quali sono demandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione sull'esercizio delle reti telefoniche concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale.

Agli effetti dell'articolo 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, si intendono equiparati al personale governativo di ispezione delle reti telefoniche concesse all'industria privata i funzionari del Ministero del tesoro in numero non maggiore di tre, che sovrintendono e siano normalmente adibiti al disimpegno dei servizi attinenti ai rapporti finanziari con le aziende telefoniche suddette, sia in ordine alle concessioni ed ai riscatti, sia in ordine all'accertamento dei prodotti lordi e netti a cui lo Stato ha diritto di partecipare.

(Approvato).

Art. 15.

Il fondo necessario per il funzionamento della Commissione istituita con la presente legge è stabilito a decorrere dall'esercizio 1920-21 in annue lire 60,000, e la denominazione del relativo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, sarà la seguente:

« Spesa per il funzionamento della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dell'industria privata ».

(Approvato).

Art. 16.

Per niuna ragione lo Stato sarà chiamato a sostenere oneri di carattere finanziario in dipendenza della presente legge, oltre il disposto dell'art. 9 e lo stanziamento previsto dall'articolo 15.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento approvato con Regio decreto n. 253, del 21 maggio 1903, le necessarie modificazioni per coordinarne le disposizioni con le norme contenute nella presente legge.

(Approvato).

#### Art. 18.

Eccezione fatta per quanto si riferisce al primo capoverso dell'art. 9, le disposizioni della presente legge avranno effetto dal primo ottobre 1919.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mariotti a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MARIOTTI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e della Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari ».

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di un disegno di legge molto urgente. Perciò io pregherei che sia iscritto tra quelli che dovranno essere discussi al più presto.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni in contrario, resta così stabilito.

#### Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di lavoro e ai loro consorzi » (N. 177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di lavoro e ai loro consorzi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 177).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di rileggerli.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

Per rendere più agevole alle Cooperative di produzione e lavoro ed ai loro Consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti, ed agli enti morali costituiti fra Cooperative, il credito occorrente per la esecuzione di lavori e forniture assunte dallo Stato, dalle provincie, dai comuni ed altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, gli Istituti di emissione sono autorizzati a riscontare all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, ente morale costituito con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 140, cambiali fino alla concorrenza di 100 milioni al saggio uguale alla ragione normale dello sconto, garantite con la cessione dei mandati delle pubbliche Amministrazioni appaltanti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

Il detto sconto sarà ripartito fra i tre Istituti di emissione nella misura di 60 milioni per la Banca d'Italia, la quale è autorizzata per le operazioni a favore delle cooperative e loro Consorzi dell'Italia settentrionale e centrale; 30 milioni pel Banco di Napoli, che è autorizzato per le operazioni del Mezzogiorno continentale ed in Sardegna; e 10 milioni pel Banco di Sicilia, che è autorizzato per le operazioni in Sicilia.

(Approvato).

#### Art. 2.

A garanzia delle sovvenzioni accordate l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà richiedere all'ente prestatario la regolare cessione dei mandati e dei crediti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

Tutti i diritti spettanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione a norma del

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 SETTEMBRE 1920

presente articolo si intendono trasferiti agli Istituti di emissione a garanzia delle singole operazioni di risconto, senza alcuna formalità, spesa e tassa, con la semplice cessione degli effetti.

Le cambiali di cui trattasi debbono portare l'indicazione degli estremi degli atti di cessione, regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della detta legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito per fornire le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori pubblici di cui alla presente legge saranno scritti su carta da bollo da lire una e sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 3.

Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro.

I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito possono essere fatti per scrittura privata anche non autenticata purchè notificata a mezzo di ufficiale giudiziario agli enti appaltanti.

Le dette agevolazioni fiscali avranno durata fino al 31 dicembre 1923.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per le operazioni contemplate nella presente legge l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà tenere gestione distinta e contabilità separata.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a trattenere la metà dell'importo della tassa massima di circolazione sulla parte corrispondente agli impieghi contemplati dall'art. 1 della presente legge per costituire una riserva a garanzia dell'esito delle operazioni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge. « Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane » (N. 179).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Controllo

sulla produzione e sul commercio delle viti americane ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 179).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il senatore, segretario, di dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### ORDINE DEL GIORNO.

Il Senato del Regno raccomanda vivamente al Governo:

1° di istituire consorzi antifillosserici in tutti i comuni viticoli ove ora manchino;

2° di estendere e di moltiplicare i vivai governativi di viti americane, quando non giungano in tempo i consorzi;

3° di mettere queste benemerite istituzioni in grado di aumentare nel più breve tempo possibile la produzione del legno americano onde raggiungere entro un quinquennio tutto il fabbisogno necessario ai viticoltori;

4° di affidare nel frattempo specialmente ai tecnici dei consorzi e ai direttori dei vivai il compito e la responsabilità della vigilanza oculata ed attivissima del commercio delle viti americane, giusta le disposizioni della presente legge, per impedire che gli speculatori abbiano a trarre in inganno i viticoltori ignoranti;

5° di accautonare dagli utili annui dei consorzi e dagli eventuali introiti delle aziende dei vivai governativi un fondo da passare al bilancio dello Stato, per venire erogato a scopi di generale interesse per la viticoltura nazionale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.  
Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Chiunque intenda produrre o commerciare talee, barbatelle selvatiche e innestate di viti americane, deve farne speciale denuncia agli istituti che saranno indicati dal ministro per l'agricoltura con apposito decreto.

La denuncia è obbligatoria anche per coloro che, alla data della presente legge, esercitano già l'industria della produzione delle viti americane.

(Approvato).

Art. 2.

La denuncia, da parte dei produttori di legno americano di cui al 1° comma dell'articolo precedente, deve essere presentata non più tardi del marzo di ogni anno, e indicare:

a) la superficie degli appezzamenti impiantati a vigneto di piante madri e a barbatellaio, tenendo distinti quelli riguardanti le barbatelle selvatiche da quelli riguardanti le barbatelle innestate;

b) il numero e l'età delle piante madri, il numero delle barbatelle selvatiche e innestate distinte per varietà.

Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza.

La denuncia da parte dei commercianti di legno americano deve essere presentata non più tardi del settembre di ogni anno e indicare:

a) il numero delle talee, delle barbatelle selvatiche e innestate che si intende commerciare, distinte per varietà. Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza;

b) la loro provenienza.

Gli istituti che ricevono la denuncia ne accertano l'esattezza, mediante controllo ed ispezione.

(Approvato).

Art. 3.

Nessuna vendita può essere fatta, senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovrà risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualità dei vitigni a cui si riferiscono.

Per le barbatelle bimembri, oltre le indicazioni suddette relative al soggetto, dovrà essere specificata anche la varietà della marza.

Ogni produttore deve tener copia di tali dichiarazioni, mediante il registro copia-lettere.

(Approvato).

Art. 4.

Gli speciali incaricati del Ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a ispezioni durante la stagione degli innesti, e prendere visione del copia-lettere di cui all'articolo 3, di sequestrarlo, di elevare contravvenzione, e di deferire i contravventori all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 5.

A garanzia dell'acquirente, è in sua facoltà di prelevare, in contraddittorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate.

Il campione non potrà superare cinque viti per ogni qualità. Se trattasi di viti bimembri, il numero potrà essere raddoppiato.

Con decreto ministeriale saranno indicate le istituzioni autorizzate a ricevere l'incarico della coltivazione dei campioni ond'è parola, per poter stabilire la qualità dei porta-innesti e delle marze.

La indicazione delle qualità delle viti di cui al precedente capoverso, fatta dalla istituzione che ebbe a coltivare il campione, è definitiva e non può essere sottoposta al giudizio del magistrato.

Le spese inerenti alla coltivazione dei campioni sono a carico degli interessati, e potranno, in caso di disaccordo, essere determinate dal Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

## Art. 6.

Qualora il materiale venduto non corrisponda alle condizioni pattuite, il venditore è tenuto a restituire l'importo della merce, già ricevuto, e ciò senza pregiudizio delle azioni civili e di tutte le altre penalità stabilite dal vigente Codice di commercio.

(Approvato).

## Art. 7.

Le inadempienze alla presente legge sono punite con multa ai trasgressori, da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 5000, in proporzione alla entità del contratto di vendita.

(Approvato).

## Art. 8.

Le presenti disposizioni non sono applicabili ai consorzi antifillosserici regolarmente costituiti o che abbiano per direttore tecnico un incaricato del Ministero, e ai vivai di viti americane governativi o annessi ad istituzioni poste, comunque, sotto la vigilanza dello Stato.

(Approvato).

## Art. 9.

Per l'anno in corso, le domande dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura entro il mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

## Art. 10.

Le associazioni di viticoltori, i consorzi agrari ed i consorzi antifillosserici potranno costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 11.

Per l'applicazione della presente legge sarà iscritta, in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1920-1921, la somma di lire 100,000.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alle Casse di risparmio ordinarie ed alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia ad accordare mutui alle provincie ed ai comuni per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi » (N. 98-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alle Casse di risparmio ordinarie ed alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia ad accordare mutui alle provincie ed ai comuni per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ».

Domando all'onorevole ministro del tesoro se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MEDA, *ministro del tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del progetto di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 98-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura degli articoli.

PELLERANO, *segretario*, legge:

## Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. unico del decreto luogotenenziale 4 giugno 1919, n. 959, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632, le Casse di risparmio ordinarie e le Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzate, entro i limiti e con le garanzie stabiliti dai rispettivi statuti per gli impieghi in mutui a Corpi morali, a concedere mutui ai comuni ed alle provincie per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, in caso di in-

sufficienza dei mezzi ivi stabiliti, nonchè per gli scopi di cui ai citati articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi nella misura del due per cento del capitale vigente a mutuo al principio di ciascun anno.

Per tale quota di concorso saranno eseguiti i necessari stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 2.

Eguale facoltà di concedere mutui ai comuni e alle provincie ai fini di cui nel precedente articolo, con le stesse modalità e col medesimo concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, è concessa alla Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'ente Volturmo in Napoli » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'ente Volturmo in Napoli ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga la gestione straordinaria dell'ente « Volturmo » in Napoli, fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 1920.

ALLEGATO.

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA

Veduto il decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248;

Veduto il successivo Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2295;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *interim* per gli affari dell'interno, vice presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1248, la gestione temporanea dell'ente autonomo « Volturmo » di Napoli, di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA  
SCHANZER  
TEDESCO  
ALBRICCI  
PANTANO  
FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli*:

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un progetto d'un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Ente "Volturno" in Napoli» (N. 3-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Ente "Volturno" in Napoli».

Domando al relatore della minoranza se ha proposte da fare.

Non ricevendo risposta alla mia domanda, si procederà alla discussione del disegno di legge.

PORZIO, *sottosegretario alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *sottosegretario alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro al Senato che il Governo, al quale è a cuore l'approvazione di questo disegno di legge che reca anche un contributo alle attività industriali della città di Napoli, accetta tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

SPIRITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha introdotto delle modificazioni in alcuni articoli del disegno di legge, modificazioni che sono accettate dal Governo. Domando che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 3-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

**Art. 1.**

L'Ente autonomo «Volturno» costituito in Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ha per iscopo:

1° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione dalle sorgenti del Volturno, di cui all'articolo 18 della legge medesima;

2° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione d'acqua dal fiume Volturno di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351;

3° la costruzione e l'esercizio delle opere per la utilizzazione di quelle altre derivazioni che venissero concesse o cedute all'Ente per il comune di Napoli;

4° l'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata, per riscaldamento e per usi industriali che, a qualsiasi titolo, vengano assunti direttamente dal comune di Napoli.

La gestione dei servizi di cui al n. 4 sarà tenuta separata da quelle proprie dell'Ente. Con apposite convenzioni, da approvarsi dalla Commissione reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, saranno regolati i rapporti fra il comune di Napoli e l'Ente Volturno in dipendenza della gestione anzidetta. Gli utili netti di tale gestione, dedotta la parte che, d'accordo fra il comune e l'Ente, venga destinata alla riduzione del costo dei servizi, e le eventuali perdite di esercizio saranno devoluti o faranno carico al bilancio comunale.

(Approvato).

**Art. 2.**

Le derivazioni utilizzabili insieme con quella di cui al n. 1 dell'articolo precedente potranno essere concesse dal Governo all'Ente Volturno gratuitamente ed a perpetuità.

L'approvazione dei progetti delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo predetto equivale alla dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal prefetto competente per ragione di territorio, sentito l'ufficio del Genio civile.

Il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento.

Per tutto il resto si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I materiali, i macchinari ed in genere tutto quanto occorrerà per la costruzione e l'esercizio delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto del direttore generale del Banco di Napoli, e di sei membri, di cui tre nominati dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, e tre eletti dal Consiglio comunale di Napoli anche nel proprio seno.

I membri di nomina governativa e quelli eletti dal Consiglio comunale devono essere scelti fra persone che abbiano speciale competenza tecnica o amministrativa ovvero industriale; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fra i delegati del Comune viene scelto il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno di concerto con i ministri predetti. Fra gli altri componenti, anche con decreto Reale, sarà scelto il consigliere delegato.

Il Direttore generale del Banco di Napoli, in caso di assenza o di impedimento, è rappresentato da chi normalmente lo sostituisce nel suo ufficio.

Le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del consigliere delegato saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione coloro che hanno

lite vertente con l'ente e coloro che sono proprietari, comproprietari od amministratori, soci, stipendiati o salariati di imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinato l'ente o servizi, industrie od atti di commercio strettamente connessi al servizio stesso ed in genere tutti coloro che sono interessati in dette imprese, servizi, industrie ed atti o che, comunque, vi prestano abitualmente l'opera propria.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione il direttore e gli impiegati dell'ente nè i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio d'amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Tale incompatibilità colpisce tanto i membri di diritto quanto gli elettivi; verificandosi fra questi ultimi resta escluso il meno anziano; verificandosi fra un membro di diritto ed un elettivo resta escluso il secondo.

Se il Consiglio d'amministrazione è disciolto, i membri di esso non possono essere rinominati se non dopo trascorso un biennio dallo scioglimento.

La ineleggibilità o la incompatibilità è pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni nel termine di dieci giorni, dal ministro dell'interno sentita la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, costituita ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, e del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, numero 1867.

Il provvedimento del ministro dell'interno è definitivo.

I membri eletti dal Consiglio comunale e quelli di nomina governativa, che non intervengano senza giustificate ragioni a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza, promossa dal Consiglio d'amministrazione su proposta del presidente o di uno dei consiglieri o dell'ispettore governativo di cui all'art. 15 del presente decreto, è pronunciata, previa notificazione all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni entro dieci giorni, dal ministro dell'interno.

Tale pronuncia ha carattere definitivo.

(Approvato).

## Art. 5.

I componenti del Consiglio non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni od atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale ovvero siano interessati i loro congiunti od affini entro il quarto grado civile.

I componenti del Consiglio, gli impiegati e salariati dell'ente, i consiglieri comunali di Napoli, i membri della Commissione Reale ed il personale di segreteria della medesima non possono, nè direttamente nè per interposta persona, concorrere alle aste pubbliche o alle licitazioni private riguardanti l'ente nè contrattare comunque con esso. Siffatto divieto non comprende le ordinarie contrattazioni relative all'utenza del servizio reso dall'ente.

I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti comma incorrono in una penalità pecuniaria dalle 500 alle 2000 lire, nella decadenza dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione, da pronunciarsi dal ministro dell'interno nei modi e nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e nell'obbligo del risarcimento dei danni, salvo le maggiori pene quando siavi reato.

L'applicazione della penalità pecuniaria sancita dal comma precedente è di competenza del tribunale civile, in Camera di consiglio ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in Camera di consiglio.

Pel procedimento si osservano le norme del Regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

I contratti stipulati in contravvenzione alle precedenti disposizioni sono nulli e la nullità può essere promossa dal Consiglio d'amministrazione con l'autorizzazione della Commissione Reale ovvero, qualora esso non provveda, dal Ministero dell'interno.

(Approvato).

## Art. 6.

Il direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione e deve, prima di assumere l'ufficio, prestare la cauzione prescritta dal regolamento interno.

Le norme per la nomina del direttore e degli altri impiegati, nonchè le attribuzioni del direttore, saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Non possono conseguire la nomina a direttore, o ad impiegati i componenti il Consiglio di amministrazione ed i loro parenti od affini fino al terzo grado.

Ai provvedimenti riguardanti il direttore ed il personale sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, n. 12, e 2, n. 2, del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvata con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639.

(Approvato).

## Art. 7.

Fra essi vengono scelti il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno di concerto con i ministri predetti, ed il consigliere delegato da nominarsi dal ministro dell'interno.

Quando i componenti il Consiglio d'amministrazione, il direttore e gli impiegati, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano i termini di reato, abbiano recato un danno economico all'Ente, la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, d'ufficio ovvero su richiesta del Consiglio d'amministrazione o del ministero procederà in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Commissione Reale non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle dei componenti il Consiglio d'amministrazione, del direttore e degli impiegati, ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi ed anche per prendere iscrizione ipotecaria sui beni dei dichiarati responsabili, quando però quest'ultima sia autorizzata dal tribunale civile mediante decreto, emesso in Camera di Consiglio.

(Approvato).

## Art. 8.

I componenti il Consiglio d'amministrazione, il direttore e gli impiegati, i quali, senza legale autorizzazione, abbiano ordinato spese o contratto impegni e tutti coloro che si siano ingeriti nel maneggio di danaro o valori dell'ente, ne rispondono in solido ed in proprio, e le relative cause sono di competenza della Commissione Reale in primo grado e della

Corte dei conti in grado d'appello nell'esame e giudizio dei conti.

La responsabilità per le spese deliberate d'urgenza dal consigliere delegato in luogo e vece del Consiglio d'amministrazione cessa solamente allorché ne sia intervenuta la ratifica da parte del Consiglio stesso.

I componenti il Consiglio d'amministrazione, il direttore e gli impiegati sono responsabili delle carte loro affidate; occorrendo consegnarle ad altri per ragioni di servizio, si dovranno osservare le forme stabilite nel regolamento interno e le persone che le avranno ricevute ne rimarranno alla loro volta responsabili.

L'autorità giudiziaria, potrà ordinare il sequestro giudiziario delle carte presso i detentori.

(Approvato).

#### Art. 9.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali, dei canoni e di ogni altro provento periodico derivante dalla vendita dell'energia, nonché delle somme di cui gli amministratori, il direttore, gli impiegati ed i terzi venissero dichiarati contabili a termine del terzo comma dell'articolo precedente, si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639.

Le riscossioni da eseguirsi fuori del comune di Napoli possono essere effettuate mediante delegazione sui tesorieri od esattori dei comuni in cui esse hanno luogo.

(Approvato).

#### Art. 10.

Sono sottoposti all'approvazione della Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi il regolamento interno, il bilancio preventivo, nonché le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione che riguardano:

1° le spese vincolanti il bilancio oltre il quinquennio e le nuove o maggiori spese, a cui non sia possibile far fronte né mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, né mediante storni;

2° i provvedimenti di cui all'articolo 17 della presente legge;

3° le spese per trasformazione, miglioramento, ingrandimento degli impianti esistenti

e quelle di nuovi impianti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato ecceda le centomila lire, ovvero quando sia vincolato il bilancio oltre il quinquennio;

4° le azioni da promuovere in giudizio in ordine a diritti immobiliari od alle spese di cui al precedente n. 3, escluse le vertenze che per ragione di valore sarebbero di competenza del pretore, e le transazioni relative agli oggetti medesimi;

5° i capitolati generali d'appalto e quelli speciali quando il valore dell'appalto superi le lire centomila;

6° i regolamenti per i servizi in economia;

7° le modificazioni alla pianta organica;

8° la tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia ed i contratti che eccezionalmente vi derogano;

9° il capitolato d'appalto per il servizio d'esazione e le deliberazioni relative alla nomina dell'esattore, all'accettazione ed allo svincolo della cauzione.

10° i mutui di cui agli articoli 19 e 20 di questa legge.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste nel presente articolo è aggregato alla Commissione Reale un membro della Commissione per l'elettrotecnica ferroviaria, di cui all'articolo 9 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, designato dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

I provvedimenti della Commissione Reale sono definitivi.

(Approvato).

#### Art. 11.

I progetti per nuovi impianti e quelli per trasformazione ed ampliamento degli impianti esistenti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato superi le lire centomila, nonché gli atti di collaudo delle opere eseguite, quando l'importo complessivo superi le lire centomila, sono soggetti all'approvazione, in linea tecnica, del Ministero dei lavori pubblici sentiti i Corpi consultivi competenti. Nei casi in cui i progetti anzidetti interessino le ferrovie, essi dovranno riportare anche la preventiva approvazione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

(Approvato).

## Art. 12.

Per l'accettazione di lasciti o donazioni e per l'acquisto di beni stabili sono applicabili le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, intendendosi sostituiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il ministro dell'interno e la Commissione Reale.

(Approvato).

## Art. 13.

I bilanci consuntivi ed i conti sono comunicati per copia alla Giunta municipale di Napoli, la quale può, entro un mese dalla data del ricevimento, far conoscere direttamente alla Commissione Reale le sue osservazioni.

(Approvato).

## Art. 14.

Il conto è sottoposto al giudizio della Commissione Reale, la quale deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno del ricevimento.

Contro la decisione della Commissione è ammesso appello alla Corte dei conti.

(Approvato).

## Art. 15.

La vigilanza sull'Ente è esercitata, nelle forme e nei modi da stabilirsi nel regolamento per la esecuzione della presente legge, dal Ministero dell'interno direttamente.

(Approvato).

## Art. 16.

Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto, per gravi irregolarità amministrative o per ragioni di ordine pubblico, con Regio decreto da promuoversi dal ministro dell'interno d'accordo con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Quando lo scioglimento avvenga per gravi irregolarità amministrative, devono essere sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina del commissario incaricato della tem-

poranea gestione dell'Ente per il termine di tre mesi, che potrà essere prorogato fino ad un anno, sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato nel caso preveduto dal comma precedente.

(Approvato).

## Art. 17.

L'Ente deve, di regola, procedere alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria e a scopo di favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli.

Potrà tuttavia, nelle forme da stabilirsi nel regolamento, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, stringere accordi con le società produttrici e distributrici di energia elettrica sempre quando tali accordi costituiscano un mezzo più economico per raggiungere il fine assegnato all'Ente stesso.

L'energia dovrà essere collocata a prezzi sufficientemente bassi per assicurarne la diffusione ed a preferenza per piccoli motori domestici, per quelle industrie che impiegheranno un maggior numero di operai in ragione della potenza motrice richiesta nonchè per illuminazione e per altri usi domestici.

L'energia disponibile, di cui non si potesse presumere una prossima utilizzazione nel comune di Napoli e che non fosse necessaria all'Amministrazione delle ferrovie per gli effetti del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, potrà, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, essere collocata in comuni limitrofi a Napoli, preferibilmente per gli usi indicati al capoverso precedente.

La Commissione Reale, sentito sempre il Consiglio comunale di Napoli, potrà inoltre autorizzare l'ente, per giustificate ragioni, a valersi per la distribuzione dell'energia fuori del comune di Napoli di reti di altre aziende.

L'ente potrà infine fornire ai comuni, nel territorio dei quali trovansi le opere di derivazione o le centrali, l'energia necessaria per la illuminazione pubblica e privata e per altri pubblici servizi nella quantità complessiva non superiore a 50 kw. per ciascun comune, agli stessi prezzi stabiliti dalle tariffe in vigore pel comune di Napoli. Le relative deliberazioni do-

vranno riportare l'approvazione della Commissione Reale.

Per l'energia da fornire alle ferrovie i prezzi saranno stabiliti in base alle disposizioni del Regio decreto sopra citato.

(Approvato).

#### Art. 18.

L'utile netto dell'azienda, accertato nel conto approvato, sarà destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa ed anche a ridurre il prezzo dell'energia.

(Approvato).

#### Art. 19.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ente i mutui occorrenti per la esecuzione di nuove opere e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti.

I detti mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati, e saranno somministrati in più rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

I mutui stessi saranno ammortizzati in cinquanta annualità, delle quali le prime dieci comprensive del solo interesse al saggio normale e le altre quaranta comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Tali annualità costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'ente, unitamente a quelle dovute per i mutui precedentemente contratti ai sensi dell'art. 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

(Approvato).

#### Art. 20.

I mutui sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'ente e concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a deliberazione approvata dalla Commissione Reale.

È soppressa per tali mutui la deliberazione di accettazione, sempre quando quella di contrattazione contenga gli elementi prescritti.

La somministrazione sarà fatta a rate, su domanda dell'ente corredata dello stato di avanzamento dei lavori, vistato e riconosciuto regolare dal Genio civile.

Per l'inizio dei lavori e per l'esecuzione di lavori e forniture in economia sono consentite anticipazioni, non superiori ciascuna ad un decimo dei mutui concessi, da somministrarsi su domanda dell'ente, sentito il Genio civile, e da conteggiarsi in sede di pagamento dell'ultima rata del corrispondente mutuo.

(Approvato).

#### Art. 21.

Nel primo decennio dell'ammortamento di ciascun mutuo sarà dal tesoro dello Stato corrisposto all'ente, per ogni milione di lire mutate, un contributo annuo di lire 50,000 per i primi cinque anni e di lire 30,000 per i cinque anni successivi.

Tale contributo potrà essere ceduto dall'ente alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia principale e, in ogni caso, rappresenterà garanzia sussidiaria di mutui.

(Approvato).

#### Art. 22.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'articolo 19 saranno garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti dall'ente mutuatario sull'agente incaricato di riscuotere i detti introiti.

L'importo delle delegazioni non dovrà eccedere i tre quinti della previsione calcolata sull'introito dell'anno precedente.

Alla riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento garantite come sopra sono estese le norme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

I privilegi speciali stabiliti a favore dello Stato dal n. 1 dell'articolo 1958 e dal primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile sono estesi a favore della Cassa depositi e prestiti per la totalità dei mutui accordati e per la totalità degli interessi di mora.

(Approvato).

#### Art. 23.

Le delegazioni di cui all'articolo precedente saranno pagabili a rate bimestrali alle stesse scadenze delle imposte dirette. All'uopo le somme riscosse a titolo di canoni per vendita

di energia a scopo di forza motrice e di luce saranno dall'agente incaricato della riscossione versate alla cassa mutuante alle predette scadenze, in corrispondenza e fino alla estinzione di ciascuna rata bimestrale.

Tale versamento e quello delle annualità dovute pei mutui già contratti ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, dovranno avere la precedenza su ogni altra spesa di esercizio.

(Approvato).

#### Art. 24.

L'agente incaricato della riscossione dei ruoli degli utenti è responsabile personalmente dell'esecuzione di quanto è prescritto nel primo comma dell'articolo precedente.

Egli risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso, ed è assoggettato alle stesse disposizioni in vigore per gli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo dei versamenti.

Qualora venisse a mancare l'integrale estinzione di una delegazione e questa non fosse altrimenti saldata alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro l'ente mutuatario come è prescritto pei casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salvo qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

(Approvato).

#### Art. 25.

Per tutto ciò che non sia contemplato dalla presente legge circa la concessione, somministrazione, garanzia e ammortamento dei mutui di cui ai precedenti articoli, valgono le disposizioni che regolano l'istituto dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Quando le condizioni economico-finanziarie dell'ente lo permetteranno, questo potrà di fronte alla Cassa dei depositi e prestiti sostituirsi al comune di Napoli per i mutui precedentemente da questo contratti ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

In questo caso si applicheranno a tali mutui le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25.

(Approvato).

#### Art. 27.

Per il pagamento del contributo di cui all'articolo 21 saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

#### Art. 28.

Ogni cittadino, residente nel comune di Napoli, può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Commissione Reale, far valere azioni spettanti all'ente o intervenire in causa o proporre gravami ordinari e straordinari, insieme con gli amministratori di esso, o in loro vece, oppure contro i medesimi. Può anche costituirsi parte civile in giudizio penale.

L'azione può essere esercitata anche per far dichiarare la nullità delle nomine o la decadenza degli amministratori a norma degli articoli 4 e 5 o per far dichiarare la responsabilità degli amministratori stessi, del direttore e degli impiegati e far liquidare le relative obbligazioni nei casi previsti dall'articolo 7, non che per promuovere la nullità dei contratti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Quando l'azione popolare sia diretta contro tutti gli amministratori in carica o contro il consigliere delegato, la rappresentanza dell'ente in giudizio sarà assunta da un delegato speciale nominato dal Ministero dell'interno.

La Commissione Reale, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio di amministrazione dell'Ente e quando la concede, ordina all'Ente di intervenire in giudizio.

L'esperimento dell'azione, quando questa non sia diretta a far dichiarare la nullità di nomina o la decadenza degli amministratori, deve essere preceduta da un deposito di lire 100, che la giurisdizione adita può ordinare sia portato fino a lire 500, sotto pena di decadenza.

Tale deposito nel caso di totale rigetto delle domande è devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa per rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

(Approvato).

#### Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 8 luglio 1904, nu-

mero 351 e l'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

In un regolamento interno, che, dopo l'approvazione della Commissione Reale, dovrà essere reso esecutivo dal ministro dell'interno, saranno stabilite le altre norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 30.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente « Volturno », a norma degli articoli 19 e seguenti della presente legge, i mutui necessari al pagamento delle somme di cui l'Ente stesso risultasse debitore verso l'Amministrazione militare, in seguito alla sistemazione delle rispettive ragioni di dare e avere, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665, in quanto tali debiti non si riferiscano a spese per far fronte alle quali la Commissione Reale abbia già autorizzata la contrattazione di mutui con la Cassa predetta a termini dell'art. 71 del regolamento approvato con Regio decreto 7 ottobre 1905, n. 606.

(Approvato).

##### Art. 31.

Entro due anni dalla data della presente legge, l'Ente « Volturno » potrà, sentito il Consiglio comunale e con l'approvazione della Commissione Reale, fare concessioni di energia anche fuori del comune di Napoli, ed alle stesse condizioni in vigore per l'ambito del comune, indipendentemente dai limiti fissati dal quarto comma dell'art. 17, semprechè ciò sia conveniente per la risoluzione di controversie giudiziali già iniziate alla data della presente legge.

(Approvato).

##### Art. 32.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per rendere più efficaci le pene contro il porto abusivo d'armi da fuoco.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni legge:

Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 1834, e istituzione di una stazione sperimentale di silvicoltura:

Provvedimenti a vantaggio della frutticoltura;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349, e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri e in quella odierna.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

(Durante la votazione la Presidenza è assunta dal Vice-Presidente senatore Fabrizio Colonna, ed è poi ripresa dal Presidente senatore Tittoni Tommaso).

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari enumerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Albertoni, Albricci, Ameglio, Amero D' Aste, Apolloni, Arlotta, Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Benaventano, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capotorto, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cencelli, Chiappelli, Ciamician, Ciraolo, Civelli, Clemente Cocchia, Cofari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Corsi, Credaro, Croce, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fabri, Fadda, Faina, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fili Astolfone, Fracassi, Frascara, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Loria, Lucca, Lucchini.

Malaspina, Mangiagalli, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mayor des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Ro-

reto, Petrella, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Santucci, Schanzer, Schupfer, Scialoja, Serristori, Setti, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Visconti Modrone.

Zappi, Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia geriti dall'industria privata (N. 185):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	35

Il Senato approva.

Provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di lavoro ed ai loro Consorzi (N. 177):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	174
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane (N. 179):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	187
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Autorizzazione alle Casse di risparmio ordinarie ed alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia ad accordare mutui alle provincie ed ai comuni per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338,

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 SETTEMBRE 1920

ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (N. 98-A):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga, non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli (N. 92):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	184
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'ente « Volturno » in Napoli (N. 3-A):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi (N. 160):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause (N. 164):

Senatori votanti . . . . .	202
Favorevoli . . . . .	184
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

**Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di pace di S. Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia ». (N. 190).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di pace di S. Germano e an-

nessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 190).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELLA NOCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA NOCE. Onorevoli senatori, l'onorevole Relatore sul disegno di legge per l'approvazione del trattato di pace di St.-Germain scrive nella pregevole sua relazione che il detto trattato, « mentre corona l'opera meravigliosa svolta dai soldati d'Italia, vendica i martiri della più pura italianità ».

Questo medesimo concetto era già espresso nella analoga relazione ministeriale alla Camera dei deputati che dice: « In noi non sopravvivono rancori; volevamo conquistare le frontiere naturali d'Italia, essere sicuri in casa nostra, rinserrarvi dentro tutta la nostra gente ecc. »

No, onorevole Relatore, no, onorevole Ministro degli esteri.

I 500,000 eroi che sacrificarono la vita sui recenti campi di battaglia, non si batterono per alcune località, o per semplici quote montane — ma per conquistare all'Italia tutti i suoi confini naturali — e questi confini purtroppo anche con il trattato di St.-Germain rimangono aperti ad oriente, verso quelle porte cioè dalle quali entrarono in Italia tutte le invasioni barbariche, che furono precisamente o slave o magiare.

Alle vette delle Alpi Giulie e Dinariche sono i confini d'Italia, e tutti i combattenti e i martiri dell'ideale italico, reclamano ora con noi, quei confini.

Allora soltanto, quando avremo quel confine raggiunto, potremo dire compiuta l'opera meravigliosa della nostra generazione, e potranno riposare il sonno eterno i martiri nostri.

Soltanto allora potremo dire di essere sicuri in casa nostra, e di avervi rinchiuso dentro tutta la nostra gente.

Chè se qualche brandello di stirpe diversa dovesse pure esservi sacrificato, sarà saggia opera del Governo di far sì, che il sacrificio sia sopportato con tutte quelle maggiori age-

volazioni che sono compatibili colle leggi patrie, tenendo conto delle tradizioni, del diritto comune e degli usi locali.

Ma finchè quei confini non saranno raggiunti, l'Italia vivrà sempre coll'angoscioso rimorso di non avere vendicato i suoi martiri, e di non avere assicurata una pace tranquilla e feconda.

Il Senato del Regno non può negare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, e credo interpretarne il sentimento porgendo un mesto memore saluto di riconoscenza a tutti quelli che diedero la vita per il patrio riscatto riaffermando sulle loro tombe gloriose il sacro voto perchè sia il più presto possibile raggiunto quel definitivo completo assetto politico e territoriale che fu sogno di tutti i nostri martiri e dei nostri poeti. (*Vivissimi applausi*).

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, col disegno di legge che siamo in procinto di approvare, entrano a far parte della grande famiglia italiana i fratelli Tridentini; vada loro dal Senato il saluto fraterno, entusiastico ed esultante. Ma consentite a me, Istriano, di rendermi interprete del profondo sentimento di rammarico di tutti i Veneti Giuli, i quali avrebbero agognato di accompagnare i fratelli Tridentini nel loro ingresso glorioso nella grande famiglia italiana.

Malgrado la grande vittoria, la più grande forse che registri la storia, i Veneti Giuli hanno ancora una grave preoccupazione che incombe sopra i loro spiriti generosi: forse non tutti potranno entrare nella grande famiglia italiana.

Io credo che da questo Alto Consesso debba partire una parola di conforto e una parola di augurio, perchè tutte le genti italiane dell'altra sponda siano ricongiunte alla loro grande madre; io credo che si debba fare ancora un altro voto: il voto che il mare nostro sia sicuro per l'Italia. (*Vivissimi e generali applausi*).

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. La Commissione per la politica estera, che ha avuto l'onore di riferire sopra questo progetto di legge, nulla ha da aggiungere a quello che si legge nella relazione.

La Commissione può soltanto rinnovare al Senato la preghiera di voler approvare il trattato di pace di Saint-Germain-en-Laye, col quale si pon fine, anzi, com'è detto nella relazione, si corona l'opera compiuta dal nostro esercito e dalla nostra armata per la redenzione di Italia.

Il senatore Della Noce ha fatto una piccola critica, però di grande importanza; ha osservato che il trattato di pace non corona completamente l'opera perchè la frontiera orientale non è accennata e rimane tuttora aperta.

Io mi permetto di osservare al senatore Della Noce che il trattato di pace di Saint-Germain-en-Laye determina le frontiere della nuova repubblica d'Austria e con l'Italia, e con i nuovi Stati sorti dallo sfacelo dell'Impero Austro-Ungarico, lasciando inalterate quelle con la Germania, la Svizzera e col principato di Liechtenstein.

Rispetto all'Italia la nuova frontiera della Repubblica d'Austria corre dal Monte Gruben al Pec, sì che non viene più ad incunearsi fin sul lago di Garda; essa rimane alla testata delle nostre alte valli, segue infine la linea detta del Brenner, costituendo una frontiera strategicamente magnifica e che non si potrebbe desiderare migliore.

Il trattato di pace non parla del confine orientale, ma all'oriente non confiniamo più con l'Austria, ed era naturale che il trattato non ne parlasse; noi confiniamo con il nuovo Stato Serbo-Croato-Sloveno; quando addiverremo al trattato con questo nuovo Stato, spero che il voto espresso dal senatore Della Noce, sarà pienamente soddisfatto perchè è anche il voto non solo del Senato del Regno, ma di tutto il paese, che vuole i confini orientali garantiti e saldi contro qualunque minaccia straniera. (*Approvazioni vivissime*).

Signori senatori, io ho detto nella breve relazione che non era senza una viva commozione che v'invitavamo a dare il voto favorevole al disegno di legge con il quale i territori attribuiti all'Italia vengono a far parte integrale del Regno. Quella stessa commozione che io provavo nello scrivere quelle parole, la sento in questo momento; e mentre non voglio e posso aggiungere altro, mi piace ricordarvi alcune parole che si leggono nella relazione con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri presenta

il disegno di legge: « all'Austria imperiale scomparsa sopravvive una nuova piccola Austria, verso cui noi non concepiamo nessun odio, nessun rancore, perchè di tali sentimenti non è capace l'animo italiano ».

Signori senatori. Nel fecondo lavoro, nel sereno raccoglimento, noi vogliamo tendere la mano fraternamente a tutti i popoli; questo deve essere il voto del Senato d'Italia: che la pace vera e reale venga, e sia quest'approvazione di legge l'inizio per raggiungere quel supremo bene che sarà a vantaggio di tutta l'umanità. (*Benissimo*).

Pregovi, onorevoli colleghi, a dare il vostro voto, se è permesso dirlo, unanime a questo disegno di legge. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

SFORZA, *ministro per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *ministro per gli affari esteri*. Questo disegno di legge non ha certo bisogno di fronte al Senato di essere illustrato e difeso.

Le eloquenti parole del senatore Colonna Fabrizio, mi danno voglia di ricordare in quest'aula solenne, dove tutte le parole vengono ricordate per i nostri figli, un piccolo episodio che andò quasi perduto nella cronaca quotidiana, ma che a me parve d'un significato profondo storico, e mi produsse in quel momento una commozione quasi grande come la relazione degli eventi più gloriosi della nostra guerra. Alcuni mesi fa venne a Roma il Renner, Presidente della repubblica austriaca; fu ricevuto cordialmente, cordialmente si studiò con lui il modo di sovvenire ai terribili bisogni economici e finanziari dell'Austria, e noi malgrado la situazione penosa nella quale in questo campo ci troviamo, facemmo del nostro meglio per aiutare il vinto nemico. Così l'Italia dimentica e perdona e contribuisce a creare nuove condizioni di vita nell'Europa di domani. Il Renner partì dopo due giorni di dimora tra noi; egli e i suoi ministri, alcuni conservatori altri socialisti, ci strinsero le mani accomiatandosi; il treno partì ed allora il Renner e i ministri si affacciarono e sventolando i cappelli gridarono: « Viva l'Italia ».

È un gran bene che la presentazione di questo disegno di legge al Senato permetta ormai una regolarizzazione ufficiale; il Senato

ha già l'onore di avere nel suo seno alcuni membri illustri delle provincie redente, ma ciò non accade per la Camera dei deputati; ora, l'approvazione della legge permetterà che parte dell'Italia redenta, mandi subito i suoi rappresentanti al Parlamento, nell'attesa che presto li seguano i deputati delle provincie orientali.

Il patriottismo è fatto di sacro entusiasmo, ma è fatto anche di saggezza, e a proposito di parte dei nuovi cittadini che giungono a noi credo di condividere il pensiero di tutto il Senato esprimendo la certezza che ai sudditi di razza straniera che entrano oggi nei nostri confini e a quelli che entreranno domani, siano tedeschi, siano slavi, l'Italia saprà mostrare colla larghezza e l'equità della sua amministrazione, con la tolleranza e generosità che son tratti essenziali del nostro popolo, saprà mostrare, dico, che essa non fa sorgere irredentismi a rovescio.

L'Italia trovasi ora in un periodo di asprezze, delusioni e dolori, ma l'Italia è sana e traverterà trionfalmente questo periodo.

E quando la storia giudicherà ciò che le nostre generazioni hanno fatto, dovrà bene riconoscere che non invano mezzo milione di Italiani è morto per la Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto del 6 ottobre 1919, n. 1804, è convertito in legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al qui annesso Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a Saint Germain-en Laye il 10 settembre 1919, e le cui ratificazioni furono depositate il 16 luglio 1920.

(Approvato).

#### Art. 3.

I territori attribuiti all'Italia con questo Trattato e con gli atti successivi fanno parte integrante del Regno d'Italia.

(*Vivissimi applausi. I senatori ed i ministri si alzano in piedi. Grida di Viva l'Italia. Applausi vivissimi e prolungati anche dalle tribune.*)

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle colla legislazione vigente in quei territori e in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale sarà dichiarato il giorno in cui dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, e saranno determinate le modalità per il passaggio allo stato di pace.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Nostro Consiglio dei ministri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il trattato concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a San Germano il dieci settembre del corrente anno millenovecentodiciannove. (1)

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge, sarà

(1) Per il testo del Trattato vedasi: Camera dei deputati, Stampato N. 1308, XXIV Legislatura.

stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

TITTONI.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

ZIPPEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIPPEL. Onorevoli senatori, sia concesso a me, a cui virtù di eventi fausti e grandi ha conferito l'onore di rappresentare la regione tridentina nel Senato del Regno, sia concesso a me di esprimere nell'ora solenne e memoranda che qui si suggella l'atto di pace con l'Austria, l'esultanza e la riconoscenza infinita della mia terra verso la Patria che, pietosa e generosa e forte, ha esaudito il voto secolare dei Trentini e li ha stretti per sempre nell'amplesso agognato. (*Approvazioni*).

Il Trentino che sino dagli albori del nostro Risorgimento ha dato con fede e costanza immutate e vittoriose d'ogni ignavia e d'ogni violenza, il fiore de' suoi spiriti e del suo sangue alla causa d'Italia, in attesa dell'ora della giustizia, non era indegno della libertà che ora, finalmente, lo rende felice. Ma nella visione dell'epopea nazionale la quale si è chiusa con lo sforzo immane e sublime onde scaturisce il trionfo di questi di benedetti, esso ben sente il debito di immensa gratitudine che lo lega alla madre gloriosa e diletta.

Il trattato di San Germano che voi, onorevoli Colleghi, avete oggi ratificato, corona del più pieno e più felice successo le aspirazioni, le lotte, i sacrifici della mia terra.

Tornano all'Italia le belle plaghe che la rapace monarchia d'Asburgo volle aggiogate, sopprimendo il Principato di Trento, all'austriaca provincia del Tirolo e alla confederazione germanica; ritornano le valli superiori, strappate nella fosca età feudale dai prepotenti conti di

Tirolino ai vescovi principi tridentini; ritornano le estreme, aspre gioiagie solcate dal nostro bel fiume italico e conquistate dalle legioni di Tiberio; e il confine d'Italia si estende formidabile là dove natura lo stabilì e lo affermarono gli immortali spiriti dei Vati di nostra gente.

Non meno salda che la incrollabile muraglia delle loro Alpi sarà l'anima dei nuovi cittadini d'Italia nelle sforzo che deve condurre la Nazione alle alte fortune cui le danno diritto ed aprono la via le sue gloriose, avite tradizioni di civiltà e la sua grande recente gesta di riscatto.

Tutto operare e, ove occorra, tutto soffrire per la Patria sì lungamente amata e desiderata sarà il costante pensiero a cui il Trentino ispirerà la sua novella vita per rendersi meritevole dei suoi nuovi destini. (*Approvazioni*).

E benchè tanta parte del mio Paese dalla guerra recente abbia avuto un orrendo retaggio di distruzioni e di strazi, esso non vorrà muovere lamento se non per accelerare col suo costante lavoro ed il cordiale concorso di tutta la Nazione, il compimento della sua piena rinascita, morale ed economica, onde alla patria comune, coi tesori racchiusi nella bellezza delle sue montagne e delle sue fonti, venga tutto il giovamento desiderato.

Io sento, onorevoli Colleghi, che il vostro spirito è pienamente aperto ai propositi più generosi verso il mio Paese e per i vostri applausi e per i vostri voti affettuosi, a nome della mia terra, ancora vi ringrazio. Ma non posso celare che noi tutti, tridentini o italiani d'altre regioni, pur nella letizia di questi momenti solenni, abbiamo l'animo leggermente turbato per la circostanza che in queste istesse giornate non possiamo contemporaneamente ratificare l'annessione delle altre terre (*vivissimi applausi*); che imprescrittibili diritti della storia e della natura, e la fede ammiranda delle popolazioni, nella Regione giulia e dalmatica hanno saldamente avvinto alla vita d'Italia. E permettete quindi che quelle sponde carissime io rivolga in quest'ora un caldo e desioso saluto con la fiducia incrollabile che il tempo della giustizia è vicino (*Applausi*).

Intanto su tutte le linee terminali della penisola vigila il soldato e il marinaio d'Italia, vigilano per tutti noi i figli del nostro popolo migliore a cui dovemmo la grande vittoria;

quell'esercito eroico e silenzioso che saluto con tutta l'anima mia per tutti i miei concittadini, eternamente grati del dono che ci fece col suo valore.

Dalla Maestà del Re, in cui reverente ravviso ogni più sana ed illustre virtù che sia ornamento della gente nostra, all'oscuro ultimo milite che dette sangue e sacrifici alla causa gloriosa, a tutti vada la nostra gratitudine; e questa nostra Italia sia la nostra luce gioiosa nei secoli! (*Vivissimi applausi. Molte congratulazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La voce del primo rappresentante delle provincie che oggi cominciano a far parte del Regno d'Italia ha scosso profondamente le fibre patriottiche di questa Assemblea.

Io assicuro il rappresentante di quelle provincie che il Governo divide pienamente i sentimenti di quest'alta Assemblea. (*Vivissimi applausi*).

Il Governo considererà come primo suo dovere quello di rivolgersi a quelle popolazioni, perchè esse entrino a far parte del Regno di Italia con la piena sicurezza che Governo e Parlamento penseranno in tutti i modi a dimostrare loro l'affetto di cui l'Italia le circonda. L'opera del Governo si dirigerà essenzialmente a fare in modo che le nuove popolazioni si sentano parte prediletta del Regno d'Italia. (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per l'approvazione del trattato di S. Germano.

CENCELLI, *segretario*, fa l'appello nominale.

(Durante la votazione la Presidenza è assunta dal Vice-Presidente senatore Melodia; è poi ripresa dal Presidente senatore Tittoni Tommaso).

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti. Albertoni, Albricci, Amelio, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Ciamician, Ciruolo, Civelli, Clemente, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Corsi, Credaro, Cusani Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fabbi, Fadda, Faina, Fano, Fecia Di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Fracassi, Frascara, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Levi Civita, Lodi, Loria, Lucca, Lucchini.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Martinez, Massarucci, Mayor des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Molmenti, Morandi, Mortara, Mosca.

Niccolini, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Reto, Petrella, Pianigiani, Pigorini, Pincherle,

Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Riodola, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Santucci, Schanzer, Scialoja, Serristori, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Visconti Modrone.

Zappi, Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. (*Si alza, e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di pace di S. Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia »:

Senatori votanti . . . . .	200
Favorevoli . . . . .	200

(*Vivissimi e generali applausi. Grida di: Viva l'Italia!*)

Ascrivo a singolare onore di poter proclamare il voto del Senato, il quale, mercè il valore del nostro esercito e della nostra marina, può sanzionare oggi la riunione alla madre Italia delle provincie che da tanti anni protendevano verso di essa le braccia.

E, perchè questa seduta sia consacrata al grande evento che ha fatto vibrare nei nostri petti quei sentimenti di patriottismo che sono tradizione gloriosa di questa Assemblea, propongo che la seduta sia tolta e che il proseguimento dell'ordine del giorno sia rinviato a domani. (*Vivissimi e generali applausi. Grida di viva l'Italia, viva il Re, viva Savoia!*)

**Annuncio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza del Senato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Ai ministri dell'interno e dell'Agricoltura, per sapere se non credano conforme a giustizia un aumento, disposto da legge, del ca-

none di affitto dei fondi rustici, che mentre danno redditi sempre più cospicui ai conduttori, vengono ognora più aggravati di imposte pei proprietari, dei quali parecchi sono Istituzioni pubbliche di beneficenza, versanti in strette condizioni finanziarie affatto impari a sostenere gli impellenti loro bisogni.

Rota.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se sia vero che il 21 corrente al piroscampo *Coblentz* che doveva partire da Venezia per Trieste con passeggeri e reparti di truppe, sia stata, da una parte dell'equipaggio, impedita la partenza fino a che i soldati non fossero sbarcati. Dopo un'ora di trattative, alle quali intervenne il prefetto, i soldati vennero sbarcati ed il piroscampo poté partire.

Qualora i fatti suddetti siano avvenuti, chiedo quali misure abbia adottato il Governo per ristabilire il principio di autorità del quale vi è così grande bisogno.

Di Brazzà.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere le cause che ancora fanno ritardare la restituzione a Pavia dei cimeli che furono già rimossi per sottrarli ai pericoli della guerra.

(*Si chiede risposta scritta*).

Rampoldi.

Ai ministri del tesoro e delle finanze, per sapere in quali condizioni si trova il prestito a premi della Repubblica di San Marino, approvato con deliberazione 23 settembre 1907, del quale da circa due anni non si procede alle prescritte estrazioni, e se non credano doveroso di emanare gli opportuni provvedimenti affinchè sia ripreso il regolare funzionamento del prestito stesso, tenuto conto che con la legge del 19 luglio 1907 fu accordato dal nostro Governo al Governo della Repubblica di S. Marino il permesso di negoziare nel Regno le cartelle di questo prestito e di farne l'emissione mediante pubblica sottoscrizione col pagamento rateale del prezzo e considerato altresì che, in conformità degli obblighi imposti dal nostro Governo con atto 28 settembre 1907, il

prestito doveva essere garantito da impiego fruttifero del capitale necessario per assicurare il pagamento di tutti i premi e di tutti i rimborsi.  
(*Si chiede risposta scritta*).

Tivaroni.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Del Carretto di venire alla tribuna per presentare una relazione.

DEL CARRETTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del R. Corpo del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il corpo stesso ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Del Carretto della presentazione della relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onor. Spirito.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Sull'ordine del giorno della seduta seguente.

ALESSIO, *ministro d'industria e commercio*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro d'industria e commercio*.  
Prego l'onorevole Presidente di voler porre al paragrafo sesto dell'ordine del giorno di domani il disegno di legge che riguarda l'istituzione in Napoli di un R. Istituto superiore di studi commerciali.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni, sarà provveduto secondo il desiderio espresso dall'onorevole ministro.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Rinnovo all'onorevole Presidente la preghiera di porre al paragrafo sesto dell'ordine del giorno di domani il disegno di legge riguardante la costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, questo disegno di legge sarà posto al paragrafo sesto dell'ordine del giorno.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Prego l'onorevole Presidente di porre al paragrafo sesto dell'ordine del giorno di domani il progetto riguardante la conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, numero 1218 relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

PRESIDENTE. Non sarà possibile che questo progetto sia posto all'ordine del giorno per la seduta di domani, ma sarà discusso prima della sospensione dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

- I. Seguito dello svolgimento di interpellanze,
- II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1323, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32);

Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità (N. 180);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena (N. 150);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle Cooperative agricole (N. 100);

Istituzione in Napoli di un Regio Istituto Suderiore di studi commerciali (N. 189);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 182);

Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici (N. 161);

Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali (N. 183);

Concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e della mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 (N. 171);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia » (N. 157);

Modificazioni alle leggi per la Sardegna (N. 181);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia (N. 154);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento nonché per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma (N. 155);

Variante della ferrovia Castelvetro-San Carlo-Bivio Sciacca della rete complementare sicula (N. 146);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma (184);

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165).

Le seduta è sciolta alle ore 18.

#### Interrogazione con risposta scritta.

SPIRITO. — *Al ministro della marina.* — « Per conoscere i motivi per i quali mentre l'ordinamento definitivo dei quadri della Regia marina non è stato ancora sottoposto all'approvazione del Parlamento, ed intanto vige una

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 SETTEMBRE 1920

legislazione comune alla Regia marina ed al Regio esercito, ad ufficiali della Regia marina collocati in aspettativa per riduzione di quadri non si è applicato il decreto 6 giugno 1920, n. 730, vigente per l'esercito. In tal modo ai detti ufficiali furono dati soltanto i tre quinti in luogo dei quattro quinti di stipendio ».

RISPOSTA. — « È da premettersi che il Regio decreto-legge n. 730 in data 6 giugno 1920 concernente il trattamento economico degli ufficiali della Regia marina eccedenti ai ruoli organici prescrive all'articolo 1 che ad essi siano estese le disposizioni del Regio decreto-legge n. 710 in data 3 giugno 1920, in quanto applicabili e salvo le norme speciali stabilite dal Regio decreto-legge n. 472 in data 22 aprile 1920 ».

« Orbene, quest'ultimo decreto-legge prescrive all'articolo 10 che gli ufficiali superiori della Regia marina i quali, pur avendone fatta domanda nei termini di tempo stabiliti, non possono ottenere la posizione ausiliaria speciale perchè nel rispettivo corpo e grado il numero delle domande supera il numero dei posti da ridurre, possano ottenere il collocamento in posizione ausiliaria ordinaria se hanno il minimo limite di servizio all'uopo richiesto oppure l'aspettativa per riduzione di quadri fino a raggiungere tale limite minimo e questo prescindendo da qualsiasi condizione di età.

« In pari tempo, lo stesso articolo 10 stabilisce che agli ufficiali così collocati in aspettativa spetteranno soltanto i tre quinti di stipendio anzichè i quattro quinti di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge n. 710 in data 3 giugno, concernente gli ufficiali del Regio esercito.

« Il provvedimento è perfettamente legale, perchè il Regio decreto n. 730 in data 6 giugno

concernente gli ufficiali della Regia marina fa salve le norme speciali stabilite dal Regio decreto-legge 22 aprile summenzionato.

« Ma è anche equo ed opportuno, perchè le disposizioni dell'articolo 10 sopracitate costituiscono un trattamento di favore che consente agli ufficiali superiori della Regia marina i quali avevano manifestato a tempo opportuno il desiderio di lasciare il servizio attivo andando in posizione ausiliaria speciale, e non potevano ottenere tale posizione, di lasciare ugualmente il servizio attivo anche se non hanno raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dalle disposizioni normali per ottenere un assegno vitalizio.

« Si tratta adunque di un trattamento eccezionale e di favore per soddisfare in quanto possibile il desiderio degli ufficiali in questione: ma tale trattamento di favore non poteva estendersi al punto di fare ad essi condizioni finanziarie uguali a coloro che sono collocati in posizione ausiliaria speciale o in aspettativa per riduzione di quadri, nei limiti richiesti dalle riduzioni apportate agli organici.

« Questi ultimi lasciano il servizio attivo per la necessità di ridurre gli organici; gli altri lo lasciano esclusivamente perchè così ad essi fa comodo e lasciando nei rispettivi quadri alcuni vuoti ai quali il Ministero della marina si è acconciato, appunto per favorirli in quanto possibile ».

« Il ministro della marina  
« SECHI ».

Licenziato per la stampa il 18 ottobre 1920 (ore 18).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.